




COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA L'AQUILA



ORDINANZA N. 31 DEL 16/11/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' ESCURSIONISTICA, SCI ALPINISTICA, ALPINISTICA E DELLO SCI FUORI PISTA IN MONTAGNA IN AMBIENTE INNEVATO CON PERICOLO VALANGHE MARCATO 3 O SUPERIORE NEL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

IL SINDACO

Viste le condizioni del manto nevoso caratterizzato da cumuli creati dalle precipitazioni nevose che interessano le montagne di Civitella Alfedena nel periodo invernale con il conseguente pericolo di distacco spontaneo ma, anche quello provocato dal passaggio di sciatori ed escursionisti, di slavine e/o valanghe nelle aree innevate del territorio comunale poste al di sopra del limite della vegetazione arborea;

Considerato che, in particolare nell'area della Val di Rose, si concentrano le escursioni invernali a piedi, con le ciaspole e l'attività di sci alpinismo;

Considerato che il Comune di Civitella Alfedena ha inoltrato bozza del presente provvedimento all'Ente Parco, alle Guide che operano sul territorio, al CAI al fine di ricevere osservazioni e rendere maggiormente aderente alla necessità della tutela lo stesso, nel rispetto della pratica escursionistica invernale;

Considerato che alla data di scadenza del 15 ottobre 2021, non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati;

Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, comunque regolamentare la frequentazione a qualunque titolo dei territori nei quali viene indicata la presenza di un marcato o forte pericolo di valanghe, come da allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 2021, n. 559;

Vista la vigente regolamentazione dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise relativa alle attività escursionistiche e al divieto di abbandono dei sentieri segnalati e specificati nella Carta Escursionistica del Parco;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 2021, n. 559 con la quale è stata approvata la Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (C.L.P.V.);

Visto l'articolo 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

A partire dalla data di emanazione della presente e fino al 15 aprile (salvo diversa situazione meteorologica, tenuto conto delle previsioni del servizio Meteomont) nelle aree del Comune di Civitella Alfedena e nelle more della istituzione della Commissione Valanghe come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 2021, n. 559:

- **Quando il pericolo valanghe è forte 4 o molto forte 5**, fatti salvi provvedimenti più restrittivi, è vietata l'attività: sci alpinistica, alpinistica, sci fuori pista ed escursionistica, su tutte le aree innevate del territorio comunale poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, a tutela dell'incolumità degli avventori. In particolare tale divieto riguarda oltre ai sentieri individuati dalla Carta Escursionistica del Parco nazionale d'Abruzzo,

Lazio e Molise con “I1 (Passo Cavuto – Monte Sterpi d’Alto)” e “G6 (Rifugio della Liscia)”, anche le aree di Boccanera e Monte Forcone e comunque quelle indicate nella Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (C.L.P.V.) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 2021, n. 559, allegata alla presente ordinanza;

- **Quando il pericolo valanghe è marcato 3, fatti salvi provvedimenti più restrittivi:**

A) Su tutte le aree innevate del territorio comunale, poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, da parte di chi effettua a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, sci fuori pista ed escursionistica, vanno osservate le seguenti prescrizioni:

1. coloro che svolgono la funzione di accompagnamento o di guida di gruppi di persone (da qualsiasi numero composti, compresi i singoli frequentatori) al fine di percorrere percorsi fuori pista debbono essere dotati di grande capacità di valutazione del pericolo locale di valanga e di buona capacità nell’individuazione dei percorsi scevi da altri pericoli connessi all’ambiente montano invernale;

2. ciascuno di coloro che effettuano a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, sci fuori pista ed escursionistica, deve essere dotato di ARTVA (sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso), di pala e di sonda;

3. ciascuno di coloro che effettuano a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, sci fuori pista ed escursionistica deve essere sufficientemente formato in tema di procedure di ricerca dei travolti da valanga mediante ARTVA ovvero mediante sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso;

4. nel percorrere le aree di crinale, si prescrive di evitare di caricare le eventuali cornici di neve, che dovranno essere accuratamente individuate a cura dell’accompagnatore o guida;

5. si prescrive di evitare i percorsi che attraversino i versanti a rischio e/o le zone di accumulo da vento, individuabili dall’osservazione locale delle forme della neve e del manto nevoso e dal bollettino valanghe. Gli escursionisti devono avere in dotazione, oltre all’ARTVA, equipaggiamento idoneo alla progressione sia sulle aree nevose che su quelle caratterizzate da ghiaccio (ramponi, rampant etc.).

B) All’interno delle aree boscate innevate del territorio comunale da parte di chi effettua a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, sci fuori pista ed escursionistica, vanno osservate le seguenti prescrizioni:

1. coloro che svolgono la funzione di accompagnamento o di guida di gruppi di persone (gruppi da qualsiasi numero composti, compresi i singoli frequentatori) debbono essere dotati di buone capacità di valutazione del pericolo locale di valanga e di buona capacità nell’individuazione dei percorsi scevi da altri pericoli connessi all’ambiente montano invernale;

2. nell’attraversamento dei canali posti all’interno delle aree boscate ma che si originano nelle aree di alta montagna e che quindi possono in alcune occasioni essere attraversati da flussi valanghivi, va osservata la prescrizione di prestare particolare cautela, di osservare ed ascoltare prima dell’attraversamento se vi siano segnali di valanghe in corso, di non permanere a lungo nei luoghi di

canale, di premunirsi per un veloce attraversamento delle aree di canale mediante previa adozione di equipaggiamento idoneo alla progressione anche quando queste zone siano, rispetto alle aree circostanti, caratterizzate da ghiaccio (ramponi, rampant, etc.);

C) A tutti coloro che intendono effettuare a qualunque titolo attività sci alpinistica, alpinistica, sci fuori pista ed escursionistica, al fine di conoscere il grado di pericolo di valanghe, si consiglia la consultazione del servizio Meteomont dove può reperire tutte le informazioni per conoscere le condizioni meteorologiche, nivologiche e le previsioni sul pericolo valanghe oltre la Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (C.L.P.V.) della Regione Abruzzo.

E, comunque, fatto assoluto divieto di abbandonare i sentieri segnalati e meglio specificati nella Carta escursionistica dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, come da vigente regolamentazione.

Per una più corretta interpretazione della presente ordinanza si precisa inoltre quanto segue: - Per percorsi "fuori pista" si intendono le aree non segnalate sulla Carta dei Sentieri del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e comunque percorse dagli escursionisti;

- Si allega, ai fini conoscitivi, per l'area del Comune di Civitella Alfedena la Carta per la Localizzazione dei pericoli da Valanga, allegata alla deliberazione della Giunta regionale del 13 settembre 2021, n.559.

Il Comune si riserva, per particolari situazioni metereologiche, di assumere misure più restrittive.

Copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
Polizia Municipale di Civitella Alfedena;
Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise – Servizio di Sorveglianza;
Comando Stazione Carabinieri-Forestali Loc. Crugnale, Civitella Alfedena;
Stazione Carabinieri Villetta Barrea.
Regione Abruzzo- Dipartimento Territorio – Ambiente -Servizio DPC 029 –
Prevenzione dei rischi di protezione civile - Ufficio "Fenomeni Valanghivi,
Incendi Boschivi e Rischi Antropici" - mail pec: dpc029@pec.regione.abruzzo.it
Alle Guide ed Associazioni Escursionistiche

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Sindaco
Dr. Giancarlo Massimi

